



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

del 27 APRILE 2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilasedici** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 21.20 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all' appello nominale

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO	X	
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

	Presente	Assente
8) IANNONE SANDRO	X	
9) OLIVIERI PAOLA		X
10) DI SABATINO ENRICO		X
11) COLONNELLI RICCARDO		X
12) CECCHINI GRAZIELLA	X	
13) BERNARDINI GIAMMARCO		X

Assegnati n.13

In carica n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Geom **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 338, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2011 n. 448, il quale prevede che *“il termine fissato per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di un 'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

ATTESO che il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, termine ulteriormente prorogato dal decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) al 30 aprile 2016

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

ACCLARATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2014, esecutiva ai sensi di legge.

RICHIAMATA la necessità di apportare al medesimo Regolamento alcune modifiche in merito all'applicazione della tassa rifiuti elenca qui di seguito le seguenti modifiche:

ART 3 comma 1:

“ Sono assimilabili agli urbani ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio le sostanze non pericolose elencate nell’Allegato A, **ivi ricompresi tutti i codici CER non aventi la caratteristica di rifiuti tossici e/o nocivi**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie”

ART. 8 bis comma 5:

“ Il rimborso non può essere superiore al **30% della quota variabile del tributo**”

VISTO l’art 52 comma 2 del **D.Lgs 446/97** in forza del quale copia della presente delibera di modifica del Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti TARI deve essere pubblicata sul portale dedicato del MEF, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi n. 9, contrari n. 0 o astenuti n.0 legalmente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.
2. **DI MODIFICARE** l’art. 3 comma 1 del vigente regolamento comunale:

“ Sono assimilabili agli urbani ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio le sostanze non pericolose elencate nell’Allegato A, **ivi ricompresi tutti i codici CER non aventi la caratteristica di rifiuti tossici e/o nocivi**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie”
3. **DI MODIFICARE** l’art 8 bis comma 5 del vigente Regolamento Comunale :

“ Il rimborso non può essere superiore al 30% della quota variabile del tributo”

4. **DI DARE ATTO** che le presenti modifiche entreranno in vigore a partire dallo 01/01/2016, salvo diverse disposizioni di legge.
5. **DI SPECIFICARE**, che ,per quanto non espressamente previsto nella presente delibera, si applicano le disposizione normative vigenti in materia, ivi comprese quelle in materia di sanzioni così, come modificate dal D.lgs n. 158/2015 e anticipate al 2016 dall'art. 1, c)133 della L. 208/2015.
- 6.**DI PUBBLICARE** la presente modifica del Regolamento IMU sul portale dedicato del MEF entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva riportando l'intero nuovo regolamento.
- 7.**DI DICHIARARE** la presente delibera , con separata votazione con voti favorevoli unanimi n. 9, contrari n. o astenuti n.0 legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n.267/2000.

PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



PARERE di regolarità contabile
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò





COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

-TARI-

Approvato dal Consiglio di

con Delibera n. 13 del 21/05/2014

MODIFICATO

v v m. 6 DEL 27-6-2016

INDICE

CAPO I - ISTITUZIONE DELLA TASSA

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - RIFIUTI URBANI
- Art. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Art. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA DEI RIFIUTI
- Art. 5 - PRESTAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO
- Art. 6 - OGGETTO TRIBUTO

CAPO II TARIFFA NOVITA'

- Art. 7.1 - PRESUPPOSTO PER APPLICAZIONE
- Art. 7.2 - MOTIVI ESCLUSIONE
- Art. 7.3 - RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 8 - ESCLUSIONE PER RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Art. 8 Bis - RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI.
- Art. 9 - SUPERFICIE
- Art. 10 - TARI
- Art. 11 - DEFINIZIONE TARIFFA
- Art. 12 - ARTICOLAZIONE TARIFFA
- Art. 13 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
- Art. 14 - OCCUPAZIONI UTENZE DOMESTICHE
- Art. 15 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 16 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 17 - CLASSIFICAZIONI NON DOMESTICHE
- Art. 18 - SCUOLE STATALI
- Art. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO III ESENZIONI - MAGGIORAZIONI

- Art. 21 - AGEVOLAZIONI ESENZIONI

CAPO IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 22 - DENUNCIA
- Art. 23 - POTERI D'ACCERTAMENTO
- Art. 24 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 25 - ACCERTAMENTO
- Art. 26 - SANZIONI
- Art. 27 - RISCOSSIONE
- Art. 28 - INTERESSI
- Art. 29 - RIMBORSI
- Art. 30 - SOMME MODESTE
- Art. 31 - CONTENZIOSO
- Art. 32 - NORMA DI RINVIO

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - ISTITUZIONE DELLA TASSA

Art. 1 Oggetto regolamento

1. È istituito nel Comune di Colonnella la tassa sui rifiuti, denominata TARI, prevista dall' art. 1 comma 639 della Legge 27 DICEMBRE 2013 N. 147, diretta alla copertura integrale dei costi di investimento, di esercizio, e smaltimento, relativi al servizio di gestione rifiuti urbani ed dei rifiuti assimilati, e componente dell'Imposta Unica Comunale 2. L'applicazione della TARI è disciplinata, dall'articolo 1, commi 641, 668, Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Rifiuti urbani

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (intendendo per «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi) e per rifiuto urbano, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

cura in via principale:

1) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dai fabbricati, dagli altri insediamenti civili in generale, dai magazzini, dai negozi ed esercizi pubblici in genere, dagli uffici e dalle aree scoperte destinate a varie attività come campeggi, sale da ballo all'aperto e simili, nonché di quelli ingombranti costituiti da beni di consumo durevoli, di impiego domestico e di altri similari di cui si sia verificato l'abbandono da parte dei proprietari;

2) lo spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico. In via secondaria, **il servizio comunale provvede, altresì:**

3) alla raccolta e allo smaltimento, in quanto possibile, dei rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed istituzioni similari, nonché di quelli speciali, su richiesta degli interessati;

4) alla pulizia ed alla disinfezione delle pubbliche fonti dei gabinetti ed orinatoi pubblici, delle aree destinate a pubblici parcheggi;

5) all'innaffiamento delle vie e piazze pubbliche;

6) alle operazioni necessarie per la lotta contro le mosche ed altri insetti nocivi, secondo le disposizioni vigenti in maniera, per impedirne la moltiplicazione e la disseminazione;

7) alla vuotatura inodore dei pozzi neri e dei depositi di materie luride dagli stabili pubblici e dalle abitazioni private

8) al controllo delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi.

Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, **ivi compresi tutti i codici CER non aventi la caratteristica di rifiuti tossici e/o nocivi**, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Prestazione servizio smaltimento

Ai fini dell'applicazione della tassa, si deve tener conto che il territorio è completamente servito vista l'istituzione del servizio porta a porta sul territorio comunale con Atto n. 19 del 05/04/2006.

Art. 6 - Oggetto tributo

Il tributo ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune, in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati civili, industriali, commerciali, artigianali, o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. del D.L.vo n. 507 del 1993.

CAPO II - TARIFFA NOVITA'

7.1 Presupposto per applicazione

1) Condizione per l'applicazione del tributo, secondo l'art 1 Comma 642 della Legge n. 147/2013, è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti (domestiche e non domestiche) suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'assoggettabilità prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti ed è sufficiente la potenzialità di produzione degli stessi da parte di un locale o di un'area.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla regolarità in relazione alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastale;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi ed aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, mostre ed attività similari.
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

7.2 - Motivi esclusione:

7.2a Il comma 641 della Legge 147/2013 ribadisce che la TARI si applica agli immobili che siano suscettibili di produrre rifiuti, ovvero agli immobili che potenzialmente possono produrre rifiuti, quindi rimangono esclusi dalla applicazione solo quegli immobili dichiarati inabitabili: Questa affermazione è valida per entrambe le categorie, utenze domestiche e non domestiche.

7.2b Sono escluse inoltre:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ma non le aree scoperte operative.
- Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, e simili;
- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici biglietterie punti di ristoro gradinate e simili;

- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate anche in forma tacita atti abilitativi per restauro, risanamento, conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data inizio lavori sino alla data di inizio occupazione
- i locali adibiti a sedi comunali, uffici comunali, e servizi comunali per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
- nello specifico caso dei distributori di carburante, le aree scoperte non utilizzate ne utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibili, le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio, le aree adibite in via esclusiva all'accesso e/o all'uscita dei veicoli dell'area di servizio.
- I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
- Locali destinati al culto limitatamente per la parte ove si svolgono le funzioni religiose

Le circostanze sopra indicate devono essere debitamente dichiarate nella denuncia originaria o di variazione ed essere immediatamente riscontrabili per l'ente.

7.2c) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

7.3 Responsabile del tributo

L'applicazione del tributo ricade su chiunque ne realizzi il presupposto con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che ne usano in comune le superfici.

- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
- Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente, l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.
- Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti presentare su richiesta del comune l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
- In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 8 Esclusione per produzione rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori: a tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al comune copia del

formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, e dichiarazione in cui dimostri quale parte dell'immobile e per quale superficie debba essere esclusa dalla tassazione.

In difetto l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 8 bis Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti

1 Ai sensi della Legge di conversione 68 del 2 maggio 2014, che converte in Legge il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale ecc., secondo il comma 649 il comune disciplina nel proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Nel calcolo delle quantità non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalle attività di lavorazione industriale o artigianale.

Il comune individua le aree di produzioni di rifiuti speciali non assimilabili, e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

2. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi:

- Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero
- Indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero
- Periodo di avvio al recupero
- Copia convenzione e quindi generalità fiscali della ditta privata e/o consorzi pubblici, che provvede alla raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, in modo da dare all'ente la possibilità di ricostruzione e verifica del ciclo di raccolta, trasporto e in particolare, conferimento di detti rifiuti alle unità addette al recupero e riciclo con motivazione e indicazione della suddetta attività (riciclo).

3. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non accadano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione il servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

5. Il rimborso non può essere superiore al 30% della quota variabile del tributo.

6. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato al recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma successivo.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità, del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

7. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art 6, comma 4 legge 212/2000, a consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- Autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero.
- Copia del registro di carico e scarico o MUD, o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestanti l'avvio al recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi.
- Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero, (copia bolle accompagnamento e fatture)
- Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 9 Superficie

- Attivate le procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, e i dati riguardanti toponomastica e numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie degli immobili a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili in catasto, assoggettabile al tributo, è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, altrimenti in assenza di allineamento si fa riferimento alla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile al filo interno dei muri, con altezza minima di m. 1,50.
- La superficie complessiva è arrotondata al mq se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al mq inferiore.

Per l'anno 2014 si considerano ai fini dell'applicazione della TARI le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici abbiano subito variazioni, da cui scaturisce un diverso ammontare del tributo dovuto

Art. 10 - Novità Tari

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale (100%) dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11 - Definizione Tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto (art 1 comma 650 della Legge 147/2013) in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. Ai sensi dell' art. 1 comma 652 legge 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione tariffa

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Art. 13 - Tariffa utenze domestiche

Le utenze domestiche si identificano nei locali ad uso abitativo e nelle relative pertinenze.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art 14 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa e/o di studio prestata all'estero e

nel caso di Degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3 Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al n. complessivo degli occupanti l'alloggio.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)*, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità, salvo diversa dimostrazione con idonea documentazione da parte dell'utente.

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 15 Periodi di applicazione del tributo

- Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

- L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.

- Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente non dimostri effettivamente con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 – Classificazione non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

**Per le novità in materia di AIRE si fa riferimento alla Delibera n 15 del 03/07/2015 secondo cui una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero già pensionati nei rispettivi paesi di residenza non locata o data in comodato d'uso ha diritto che l'imposta tari sia applicata per ciascun anno in misura ridotta dei 2/3.*

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte dello stesso compendio. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Art. 18 - Scuole Statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART 19 - Tributo Giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

5. L'obbligo di presentazione della denuncia è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legge 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 - Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale e viene riscosso contestualmente alla tassa sui rifiuti.

CAPO III AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 21 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche, nella parte fissa e variabile, che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Nei confronti di soggetti residenti nel comune, nel cui stato di famiglia anagrafico risulti iscritto uno o più portatori di handicap fisico, psicofisico o psichico con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'ART 3 della Legge 104/92 e con invalidità al 100%: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile.

Per l'ottenimento delle riduzioni è necessario presentare specifica richiesta con documentazione comprovante il possesso dei requisiti: se accolta darà diritto alla riduzione a decorrere dall'anno in corso ovvero se il possesso dei requisiti è iniziato in corso d'anno dal giorno di possesso dei requisiti, ed ha valore per gli anni successivi. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto si provvederà al recupero del tributo per le annualità non spettanti.

b) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del *materiale* prodotto si applica una riduzione del 20%, parte fissa e variabile, subordinata alla presentazione di apposita istanza su apposito modulo "Istanza per l'adesione al progetto Compostaggio Domestico: La Terra Ringrazia" messo a disposizione dall'amministrazione comunale e presentata entro il 30 ottobre dell'anno. L'adesione al progetto ha valore per l'anno successivo alla presentazione; qualora cumulata con la riduzione di cui al comma a) precedente non potrà essere superiore al 30% complessivo;

Detta agevolazione consisterà nella riduzione, con riferimento alla tassa dell'anno di competenza, sulla tassa da versare nell'anno successivo, che sarà riconosciuta ed applicata dall'Ufficio Tributi del Comune, solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche annuali di corretto utilizzo della compostiera, comunicato dall'Ufficio Tecnico o di Vigilanza o dal soggetto preposto alle verifiche;

1c) La richiesta non va ripresentata negli anni successivi se non cambiano le condizioni, va però comunicata immediatamente l'eventuale cessazione delle stesse;

2c) Il richiedente, accertati i requisiti, stipulerà con il Comune apposita convenzione "Convenzione per l'adesione al progetto Compostaggio Domestico: La Terra Ringrazia"

3c) Il bonus, una volta concesso, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che ne hanno generato l'erogazione. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, il cittadino è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi;

4c) Il Comune in ogni tempo, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento del bonus e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo delle agevolazioni erogate con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'ultima verifica effettuata, oltre ad interessi e sanzioni. Il comune potrà esigere:

- dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

d) Sono esenti dal pagamento i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'Art. 2135 Codice Civile.

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato con effetto dal giorno successivo alla data della domanda a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto, e compete per gli anni successivi senza necessità di ulteriore denuncia fino a che permangono le condizioni richieste.

e) Le suddette agevolazioni cessano di esistere dal momento in cui decadono le condizioni di fruizione dietro presentazione di apposita dichiarazione.

Non vengono applicate le riduzioni facoltative previste dai commi 1 e 2 ai sensi dell'art 14 del D.L. n. 201 del 2011: a) abitazioni con unico occupante b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo c) abitazioni occupate da soggetti residenti o aventi la dimora per più di sei mesi l'anno all'estero d) fabbricati rurali ad uso abitativo.

CAPO IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 22 - Denuncia di iscrizione

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta (articolo 1 comma 686 della legge n. 147/2013).

L'obbligo della denuncia sussiste non solo nei confronti dei soggetti sopra richiamati, ma in caso di inadempienza, anche nei confronti degli altri occupanti, detentori possessori con vincolo di solidarietà, ed infine nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere dati (identificativi) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza o occupato solo stagionalmente; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, gli esatti dati catastali e l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna, ed infine l'eventuale esistenza di presupposti per la fruizione di agevolazioni e riduzioni.

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali. Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, contenente analoghi elementi, con l'aggiunta del codice ATECO dell'attività, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

Art. 23 - Poteri d'accertamento

L'amministrazione comunale ha la facoltà in qualsiasi momento di eseguire verifiche, accertamenti indipendentemente dalla presentazione della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tal proposito l'ente può agire attraverso 4 modalità:

- 1) esigere dopo motivato invito dai proprietari dell'immobile le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi
- 2) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni
- 3) accedere in caso di mancato adempimento alle richieste di cui 1) e 2) con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione e alla rilevazione della destinazione.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 24 - Funzionario Responsabile

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione del tributo. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

Art. 25 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione, dell'80% del debito complessivo, di 8 rate trimestrali, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione. La prima rata avrà scadenza il 1° giorno del mese successivo al pagamento dell'anticipo del 20% che dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla redazione del provvedimento di rateazione: E' obbligo per il contribuente far pervenire copia dei versamenti entro 7 giorni successivi al pagamento.

L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, e non può più essere rateizzato, inoltre le sanzioni sono applicate per intero.

4. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso la sentenza di quest' ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

Art. 26 - Sanzioni

1. Le violazioni del tributo sono disciplinate dall'articolo 1 commi 695-698 legge 147/2013. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.**

***Per le novità in materia di sanzioni si vedano le modifiche del D.LGS n. 15/2015 e l'anticipazione al 2016 con l'art.1 c. 133 della Legge 208/2015: "1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In particolare al punto 3 stabilisce che:"3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.*

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs 472/97

Art. 27 - Riscossione.

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi pagamento bonari riportando l'indicazione del tributo dovuto e delle relative maggiorazioni, ove dovute.
L'ammontare complessivo è riscosso mediante MODELLO F24 attraverso almeno 2 rate a scadenza semestrale, fatta salva la possibilità data all'ente di introdurre una diversa ripartizione del tributo nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.LGS 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento

Art. 28 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale .
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sull'è somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 28, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza del rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di

TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 30 - Somme modeste

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme fino a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 31 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 32 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 147/2013 e nel DPR n. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme regolamentari vigenti in materia

CAPO V Disposizioni finali e transitorie

Art. 33 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 in osservanza della disposizione contenuta nell'art 53, c.16, Legge 388/2000, poi integrato dall'articolo 27 comma 8 Legge 28/12/2001 n. 448.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA DI EUGENIO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 07/05/2016 al 22/05/2016 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. LUCA DI EUGENIO



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'



che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000



IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO